

In chiaro il Super ammortamento dei beni dal costo unitario non superiore ad euro 516,46



Diffusa, dall'Agenzia delle entrate, la [risoluzione n. 145/E del 24 novembre 2017](#), con cui le Entrate precisano che se un bene strumentale dal **costo non superiore a 516,46 euro** viene **ammortizzato in bilancio in più esercizi**, la deduzione

extracontabile del 40%, prevista dal "*super ammortamento*", non può essere operata in un'unica soluzione ma va ripartita applicando i coefficienti previsti dal D.M. 31 dicembre 1988. In tale ultima ipotesi, dal punto di vista fiscale, il contribuente:

- dedurrà, a partire dall'anno 2017 (anno di entrata in funzione del bene) e fino al 2022, le quote di ammortamento del bene ai sensi dell'articolo 102, commi 1 e 2, del TUIR, nel rispetto dell'articolo 109, comma 4, del TUIR (nel caso di specie con l'aliquota del 20%);
- dedurrà, a partire dal 2017 (anno di entrata in funzione del bene) e fino al 2021, le quote relative alla maggiorazione del 40% applicando i coefficienti previsti dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (aliquota del 25%, non influenzata dal coefficiente di ammortamento civilistico).

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 145 del 24 novembre 2017](#), con oggetto: IMPOSTE SUI REDDITI – *Super ammortamento dei beni dal costo unitario non superiore*

ad euro 516,46 – Ulteriori chiarimenti – Articolo 1, commi da 91 a 94 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

I chiarimenti Entrate-Mise

[Circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4 E del 30 marzo 2017:](#) «*IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Proroga del super ammortamento e istituzione dell'iper ammortamento per i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello “Industria 4.0” – Chiarimenti – Art. 1, commi da 8 a 13, della [L. 11/12/2016, n. 232](#) – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917*»

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 23 E del 26 maggio 2016:](#) «*IMPOSTE SUI REDDITI – Reddito di impresa – Reddito di lavoro autonomo – Regime dei minimi – Regime di vantaggio – Investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 – Determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria – Maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi (c.d. “Maxi-ammortamento”) – Chiarimenti applicativi – Esempi di calcolo – Art. 1, commi da 91 a 94 e 97, della L. 28/12/2015, n. 208 – Artt. 54, 102 e 109, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917*»

Le regole per i maxi-

ammortamenti ai fini delle imposte sui redditi

Il Fisco aiuta le imprese e i liberi professionisti che acquistano beni strumentali nuovi. Con la circolare n. 23/E del 26 maggio 2016, l'Agenzia fornisce tutte le indicazioni per usufruire del cosiddetto "super ammortamento", l'agevolazione, introdotta dalla legge di Stabilità 2016, che prevede l'incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali acquistati nel periodo dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 e comporta quindi un più alto "sconto" fiscale. Il maggior costo, che viene riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato a deduzione del reddito attraverso le quote di ammortamento o i canoni di locazione finanziaria indicati in dichiarazione.